

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL) individuate e delimitate dalla Giunta Comunale, tenuto conto degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sul traffico, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada - **per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** si intende l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci.

Art.2 Circolazione all'interno delle zone a traffico limitato (Z.T.L.)

La circolazione nelle ZTL, salvo i casi di esclusione dal regime autorizzatorio previsti dal presente regolamento per specifiche categorie di veicoli, è subordinato al rilascio di apposito permesso con validità massima di cinque anni, salvo limitazioni.

I permessi consentono di accedere nelle zone a traffico limitato, nel rispetto del Regolamento nonché delle prescrizioni indicate nell'atto di autorizzazione.

Possono essere rilasciati permessi temporanei con durata limitata alla necessità da soddisfare, con validità giornaliera, mensile o superiore sino ad un anno, rinnovabile.

I permessi consistono in apposite autorizzazioni da installarsi all'interno dei veicoli o sono costituiti da contrassegni da esporre in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.

Il modello, il colore e gli elementi informativi del permesso saranno stabiliti con atto di Giunta Comunale, che potrà prevedere anche l'eventuale pagamento di una tariffa minima, a copertura dei costi sostenuti dall'ente per il rilascio.

Art 3 Circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato

Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Art. 4 Residenti

Residenti anagrafici nelle varie vie ricomprese all'interno delle zone a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così definita dal comma 3 del precedente art. 1, dei componenti la famiglia.

Sono equiparati ai soggetti di cui al comma, le persone dimoranti all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Lanciano. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la

residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la maggior parte dell'anno in un'abitazione all'interno della ZTL, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.

Art. 5 Titolari di abitazioni o altre unità immobiliari

Non residenti anagrafici, proprietari di appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo in uso a terzi.

Proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di altre unità immobiliari destinate ad uso diverso e regolarmente fruite.

Art.6 Esercenti professioni sanitarie

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie, i medici che abbiano un ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, nonché i medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati, le ostetriche facenti parte della Asl locale e i medici veterinari che hanno necessità di accedere per visite domiciliari urgenti.

Art. 7 Servizi di Pronto Intervento

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli dei concessionari di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare.

Art. 8 Studi Professionali

Ai professionisti, anche in forma associata, con sede all'interno della z.t.l., è concesso fino ad un massimo di n. 2 permessi per ogni studio professionale.

Art. 9 Altre categorie

Possono circolare con regolare permesso all'interno delle zone a traffico limitato i veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, taxi e noleggio con conducente, i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali.

I titolari di permesso per la circolazione all'interno della Z.T.L. hanno diritto ad utilizzare i cosiddetti veicoli "sostitutivi", purché venga esposta in modo ben visibile, apposita dichiarazione del titolare dell'officina riportante la targa del veicolo autorizzato in riparazione e la targa del veicolo sostitutivo.

Art. 10. Disposizioni particolari per la circolazione nelle z.t.l.

All'interno delle z.t.l., possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, della Polizia Forestale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.

Possono, altresì circolare senza necessità di permesso, gli scuolabus, relativamente agli itinerari per garantire il servizio di trasporto scolastico, i motocicli e ciclomotori a due ruote, i velocipedi, veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio.

E' consentito l'accesso nelle z.t.l. anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, con obbligo di esporre lo speciale contrassegno invalidi.

Per i trasporti funebri, viene consentita la circolazione solo per il periodo necessario alla preparazione e allo svolgimento del servizio funebre. Oltre al veicolo che trasporta il defunto e al veicolo appartenente alla Ditta, all'Agenzia Funebre, su richiesta, potranno essere rilasciati due contrassegni identificativi per consentire la partecipazione di due veicoli al rito funebre, le cui targhe dovranno essere comunicate, anche a mezzo fax e prima dell'utilizzo, all'ufficio comunale preposto.

Hanno diritto ad ottenere il contrassegno, solo su semplice esibizione della carta di circolazione, i titolari di veicoli con motore elettrico, GPL e metano, residenti e dimoranti all'interno delle zone a traffico limitato

Per i veicoli di proprietà di genitori che devono accompagnare e riprendere i propri figli presso le scuole d'Infanzia e presso le strutture che erogano servizi educativi all'infanzia ricadenti all'interno delle zone a traffico limitato (ZTL), viene consentita la circolazione nel limite di un'ora. Gli interessati sono tenuti a comunicare al Comune le targhe dei veicoli utilizzati per accompagnare i propri figli presso le suddette scuole, allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo. L'ufficio comunale preposto rilascerà una presa d'atto, a valere a titolo di assenso.

Al fini di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alle ASL, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L. Gli organismi interessati sono tenuti a comunicare al Comune le targhe dei veicoli utilizzati, allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo. L'ufficio comunale preposto rilascerà una presa d'atto, a valere a titolo di assenso.

Possono, altresì, accedere liberamente i veicoli di Sacerdoti titolari di parrocchia all'interno della Z.T.L., che dovranno avere cura di comunicare gli identificativi della targa all'ufficio comunale preposto.

Art. 11 Circolazione temporanea all'interno della zona a traffico limitato.

Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, con validità oraria, giornaliera o mensile sino al massimo di un anno, per la circolazione all'interno della Z.T.L. , le categorie di cui agli articoli che seguono.

Art. 12 Carico e scarico merci

Veicoli destinati a trasporto cose o promiscui, limitatamente dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per consentire le operazioni di scarico e carico merci, attrezzature, materiali.

Art. 13 Artigiani e Ditte

Agli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, è concesso il permesso temporaneo, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le attività lavorative del caso.

Art. 14 Attività produttive di beni e servizi

Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande, agenzie immobiliari e, in genere, di attività di produzione di beni e servizi, presenti all'interno della zona a traffico limitato è concesso un permesso per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali).

Art. 15 Dipendenti di imprese di pulizie

Ai dipendenti delle imprese di pulizie che effettuino servizi comprovati all'interno della Z.T.L., con orario lavorativo tale da non permettere di usufruire dei servizi di trasporto pubblico, il permesso è rilasciato limitatamente all'orario di lavoro stesso, per i veicoli a loro disposizione.

Art. 16 Lavori edili

Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio è rilasciato un permesso temporaneo per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci. All'atto della richiesta al Comune, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia libera ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare.

Art. 17 Veicoli diretti a strutture ricettive

I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nelle z.t.l. sono autorizzati alla circolazione e, a tal fine, il gestore dell'attività trasmette quotidianamente l'elenco delle targhe dei propri clienti all'ufficio comunale preposto.

Art. 18 Manifestazioni, mercati, eventi

In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree esterne, regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative.

Art. 19 Autoscuole

Alle autoscuole sono rilasciati permessi temporanei limitati allo svolgimento di prove di esame per il conseguimento della patente di guida.

Art. 20 Altre categorie

Possono accedere temporaneamente all'interno delle z.t.l. per un periodo non superiore a due ore, i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone con limitata o impedita capacità motoria o con patologia tale da non consentire l'autonoma deambulazione, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare o si occupano delle cure quotidiane di persone anziane ultrasessantacinquenni, di invalidi e di chi necessita di cure giornaliere per motivi di salute, da attestarsi con idonea certificazione medica.

Hanno possibilità, altresì, di accedere nelle z.t.l., in occasione di matrimoni, il veicolo che trasporta gli sposi, relativamente alle esigenze della cerimonia nuziale.

Potranno essere autorizzati transiti temporanei a data da individuarsi o senza il numero di targa, non indicandosi nel provvedimento di autorizzazione tali elementi perché non conosciuti, ma subordinandone la validità alla preventiva comunicazione al Comune dei dati mancanti.

Art. 21 Circostanze di necessità

L'Ufficio della Polizia Municipale e l'ufficio comunale preposto al rilascio dei permessi, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata nella domanda, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

Gli stessi uffici, in casi contingibili ed urgenti, sono autorizzati a rilasciare permessi temporanei su richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale utile.

Gli agenti addetti al controllo e gli organi di polizia sono autorizzati a rilasciare permessi eccezionali, per un periodo non superiore a un'ora, in casi di necessità immediatamente constatabile, nonché per veicoli che trasportano malati e persone infortunate o con ridotte capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che devono effettuare interventi di necessità

I permessi di cui al presente articolo, superiori ad un giorno, sono richiesti con domanda in carta semplice. Per i permessi giornalieri è sufficiente la richiesta verbale.

Gli addetti al controllo del traffico in servizio nei presidi esterni alla Z.T.L. sono autorizzati a rilasciare permessi eccezionali di transito e sosta non superiori alle 3 ore in casi di necessità immediatamente constatabile.

Art. 22 Procedure per il rilascio di permessi per la circolazione

Per l'ottenimento del permesso per la circolazione all'interno della z.t.l., l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale apposita domanda in bollo, contenente:

- Dati anagrafici del richiedente.
- Generalità del proprietario o dell'utilizzatore del veicolo.
- Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta.
- Tipo e targa del veicolo.
- Copia integrale della carta di circolazione del veicolo
- Copia integrale di un documento d'identità valido
- Allegati che documentano il diritto al rilascio del permesso

Per l'ottenimento del permesso temporaneo deve essere indicato il periodo a cui si riferisce.

Sono esenti dalla disciplina sul bollo le domande presentate da persone con ridotta capacità motoria o con patologia che non consente l'autonoma deambulazione e le domande presentate da soggetti i cui veicoli sono destinati al trasporto della medesima categoria di utenti.

Sono presentate in carta libera anche le domande presentate per il rilascio del permesso temporaneo con validità giornaliera e durata non superiore a 2 ore.

Art. 23 Esposizione

I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli per i quali sono validi, la non esposizione o l'esposizione illeggibile parziale equivale alla mancata autorizzazione.

L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati e l'esposizione di fotocopie comporta la revoca del permesso stesso, fermo restando l'eventuale responsabilità per illeciti penali e l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.

Art. 24 Controllo elettronico dei varchi d'ingresso alle ZTL

I varchi d'ingresso alle ZTL potranno essere controllate da impianti per la rilevazione elettronica delle infrazioni di accesso dei veicoli non autorizzati.